

COMUNE DI GONNOSTRAMATZA

Provincia di Oristano



Ufficio Servizi Sociali

tel.0783/92015 - servizisociali@comune.gonnostramatza.or.it

Allegato A) determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa-Sociale n. 67 del 20.02.2026

AVVISO PUBBLICO

Assegno di natalità – L.R. 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, comma 2, lett. a) Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento - Concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. ANNO 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-SOCIALE

Visti:

- La L.R. N. 3 del 09.03.2022- Art. 13, comma 2, lett. a) che dispone la concessione di contributi sotto forma di assegno mensile, nella misura di €. 600,00 mensili per il primo figlio nato, nel corso dell'anno 2022 e €. 400,00 per ogni figlio successivo al primo, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e viene riconosciuto in proporzione ai mesi di residenza, sotto forma di assegno mensile da erogarsi fino al quinto anno di età;
- la Deliberazione della GR. N. 28/22 del 9 settembre 2022, Linee guida per la concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso dell'anno 2022 e anni successivi, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni con popolazione inferiore a €. 3000. L.R. 9 marzo 2022, n. 3, art. 13 – Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett. a);
- la deliberazione della G. R. n. 19/80 del 01 giugno 2023 che, in ottemperanza al dettato normativo, riconosce un assegno di natalità di e. 600,00 mensili per il primo figlio nato a decorrere da gennaio 2022 e 2023 e di €. 400,00 per ogni figlio successivo al primo, indipendentemente dal valore ISEE di appartenenza e in proporzione ai mesi di residenza per chi la trasferisce nei territori oggetto di agevolazioni;

Visto altresì l'art. 3, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 2024 n. 1, con il quale, a decorrere dal 2024, la misura è stata estesa, ai Comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, garantendo la copertura finanziaria dell'intervento fino all'anno 2026 e che a partire dal 2024, il contributo può essere riconosciuto a favore dei nuclei familiari che risiedano o trasferiscano la propria residenza in qualsiasi Comune sardo con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;

Visti altresì:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/52 del 05/06/2025 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Linee guida per la concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art.13, comma 2, lett. a) - Legge regionale 8 maggio 2025, n. 12;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 67 del 20/02/2026 con la quale si è proceduto all’approvazione del presente avviso,

RENDE NOTO

Che i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, potranno presentare domanda per la misura regionale denominata “Assegno di natalità -Annualità 2026”.

Art. 1 -. Oggetto

Il presente avviso ha per oggetto l’individuazione dei beneficiari dei contributi di cui alla legge n. 3 del 09marzo 2022, all’art. 13, comma 2, lett. a), con la quale la Regione ha autorizzato la concessione di contributi sotto forma di assegno mensile, denominato “Assegno di natalità”, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei Comuni che, alla data del 31.12.2020, contavano una popolazione inferiore a 3.000 abitanti e dal 2024 in un comune con meno di 5.000 abitanti.

Il contributo è previsto per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2026 (nuove domande) e per garantire la continuità dell’erogazione dello stesso ai beneficiari del 2022 e negli anni successivi (rinnovo), in ottemperanza alla norma, che prevede il bonus fino al compimento del quinto anno di età del bambino.

Art. 2 -. Destinatari e requisiti di ammissione al contributo

Possono presentare la domanda per l’Assegno di natalità i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

1. abbiano avuto un figlio nato, adottato o in affido preadottivo:
 - a) dal 2022 in un Comune con meno di 3.000 abitanti;
 - b) dal 2024 in un Comune con meno di 5.000 abitanti;
2. abbiano trasferito la residenza da un Comune con popolazione maggiore a uno con popolazione inferiore ai limiti indicati nell’anno della nascita del figlio;
3. si impegnino a mantenere la residenza nel Comune per almeno **cinque anni** consecutivi, pena la decadenza del beneficio;
4. almeno un genitore risieda e coabiti con il minore;
5. non occupino abusivamente alloggi pubblici;
6. siano proprietari o detentori legittimi (es. locazione, comodato o altro titolo equivalente) di un immobile adibito a **dimora abituale** nel Comune di nuova residenza per l’intero periodo di godimento del beneficio;
7. esercitino responsabilità genitoriale e/o tutela legale;
8. siano cittadini italiani, dell’Unione europea o di Paesi terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno nel territorio nazionale.

La sopravvenuta carenza di uno dei predetti requisiti comporta la perdita del beneficio dalla data del verificarsi della causa di decadenza.

La durata della misura è stabilita dalla data del verificarsi dell'evento che dà diritto al contributo.

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di contributo "Assegno Natalità" deve essere, sottoscritta da entrambi i genitori; in caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale.

Pertanto, la domanda potrà essere presentata:

- dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- dall'affidatario in caso di affidamento preadottivo;
- dal legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne o incapace;
- dal tutore autorizzato dall'Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori.

Per l'anno 2026, l'istanza relativa alle nuove nascite dovrà essere presentata presso il Comune di Gonnostramatzza alla data del verificarsi dell'evento, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio, scaricabile dal sito del Comune di Gonnostramatzza www.comune.gonnostramatzza.oristano.it, con una delle seguenti modalità:

- mediante consegna a mano all'Ufficio protocollo;
- a mezzo pec: protocollo@pec.comune.gonnostramatzza.or.it

Le domande dovranno essere presentate a sportello a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al termine massimo del 16 gennaio 2027.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Copia dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i genitori;
- Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno;
- Eventuale copia del decreto di adozione o affido preadottivo;
- Eventuale copia del decreto di nomina di legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne o incapace;
- Altri eventuali documenti, contratto di locazione o comodato d'uso etc..

Per coloro che hanno già usufruito del contributo negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, dovrà essere presentata apposita istanza, secondo il modulo predisposto dagli uffici, nella quale si conferma il possesso dei requisiti di accesso alla misura.

Art. 4 - Misura e attribuzione del contributo

L'importo del contributo è fissato nella seguente misura:

- €. 600,00 mensili per il primo figlio nato/adottato/affidato/trasferito nel corso dell'anno 2022,2023,2024, 2025, 2026;
- €. 400,00 mensili per ogni figlio successivo al primo;
- in caso di parto gemellare: €. 600,00 mensili per il bambino/a nato/a prima e € 400,00 mensili per il secondo.

L'ammontare del contributo è determinato a decorrere dalla nascita del minore o dell'inserimento nel nucleo familiare e in proporzione ai mesi di residenza effettivi per i soggetti che la trasferiscono nei comuni oggetto di agevolazione.

Potrà essere riconosciuto anche per gli anni successive e fino al compimento del quinto anno di età del bambino, compatibilmente con i relativi trasferimenti regionali e conferma della misura da parte della Regione Sardegna, previa presentazione di apposita domanda che

confermi la permanenza dei requisiti di accesso alla misura.

Il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni finanziarie statali e/o regionali aventi finalità simili.

Art. 5 -Erogazione del contributo ai beneficiari

In caso di accoglimento della domanda, il Comune dà comunicazione all'avente diritto e provvede ad accreditare l'importo dovuto sul conto corrente bancario o postale indicato dai richiedenti all'atto dell'istanza, **nei limiti delle somme assegnate dalla Regione Sardegna**, secondo gli importi indicati nel precedente art. 4.

L'erogazione dell'assegno terrà conto **dell'ordine cronologico di arrivo delle domande** (esclusivamente per le nuove istanze), previa verifica del possesso dei requisiti indicati all'art. 2, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata di fruizione del beneficio.

Art. 6 - Controlli

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 7 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è l'Assistente Sociale Greca Onnis.

Art. 8 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (RGDP 2016/679), recanti disposizioni a tutela dei dati personali, i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e un eventuale rifiuto potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi.

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche.

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni e, secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel RGDP 2016/679.

Art. 9- Pubblicità dell'avviso

Copia del presente avviso, unitamente al modello di domanda, è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni, secondo le seguenti modalità:

- all 'Albo Pretorio del Comune di Gonnostramatza
- nella home page del sito istituzionale del Comune di Gonnostramatza al seguente indirizzo: www.comune.gonnostramatza.oristano.it

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi presso l'ufficio Servizi Sociali, negli orari di apertura al pubblico o al seguente recapito telefonico 0783 92015.

Art. 10- Norme finali e transitorie

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rimanda alla L.R. 9 Marzo 2022, n. 3, art.13 “*Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett. a)*”, alla L.R. 21 febbraio 2023, n. 1 e alla D.G.R. n. 30/52 del 05.06.2025” e alle Linee guida approvate con il medesimo atto, nonché ad altri documenti e atti che la stessa Regione Sardegna predisporrà a seguito della pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Sociale
Dott.ssa Pau Graziella